

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2003, n. 29.

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Istituzione della "Giornata della Memoria"
Oggetto	Istituzione "Giornata della Memoria"
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 23 del 15 novembre 2003
Catalogazione	30.Promozione e organizzazione di attività culturali e delle tradizioni locali, associazionismo

Art. 1

1. A ricordo dell'evento sismico che ha colpito la comunità molisana nel 2002, la Regione istituisce la "Giornata della Memoria", la cui celebrazione è fissata al 31 ottobre di ogni anno, nella ricorrenza del crollo della scuola "Jovine" di San Giuliano di Puglia, che ha causato la morte di 27 bambini e della loro maestra.
2. La "Giornata della Memoria", rappresenta occasione di riflessione e di approfondimento delle problematiche relative all'evento verificatosi, alla protezione civile, alla prevenzione, alla sicurezza ed al mondo dell'infanzia.
3. A tal fine, il Consiglio regionale si riunisce nella predetta data per dibattere sui temi richiamati al comma precedente.
4. Nella stessa "Giornata della Memoria", la Regione promuove nelle scuole e negli Enti locali la discussione degli argomenti indicati al comma 2.

Art. 2

1. La Giunta regionale, anche alla luce delle indicazioni che annualmente il Consiglio regionale elabora ai sensi dell'art. 1 e sentiti gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, le forze sociali, le associazioni e le organizzazioni del volontariato, promuove e valorizza opportune iniziative volte ad accrescere la consapevolezza sociale e culturale nonché l'attenzione alla soluzione delle specifiche problematiche oggetto della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.